

An aerial photograph of a lush green mountain landscape. The terrain is covered in vibrant green grass. Several clusters of dark green evergreen trees are scattered across the slope. In the lower center, a small, rustic wooden chapel with a gabled roof and a small tower is visible. The text "Le autonomie locali" is overlaid in white in the center of the image.

Le autonomie locali



La Costituzione e le autonomie

LO STATO DELLE AUTONOMIE

La Costituzione ha rovesciato questa impostazione e ha sostituito al principio centralistico **il principio autonomistico.**

Dichiara infatti l'**art. 5**: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Autonomia significa che le comunità locali hanno il diritto di organizzarsi in enti pubblici distinti dallo Stato (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) e di avere funzioni proprie che possono esercitare a vantaggio delle rispettive popolazioni.

Il decentramento dello Stato è un principio diverso. Esso consiste nell'organizzare le funzioni statali per mezzo di organi e uffici distribuiti sul territorio, a contatto con le collettività locali. Gli organi e gli uffici decentrati non godono di autonomia, ma dipendono dal Governo.

Le comunità locali. L'art. 114 c. 1 Cost. afferma:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

Ogni ente ha le sue competenze, che può esercitare liberamente, ma deve rispettare le competenze degli altri.

La **sussidiarietà**. La distribuzione delle competenze tra i diversi livelli non è arbitraria, ma avviene secondo il **principio di sussidiarietà**. Il principio di sussidiarietà è sancito dalla nostra Costituzione (**art. 118, c. 1**).

LO STATO E L'UNITÀ NAZIONALE

Sebbene lo Stato non sia più quello centralistico d'un tempo, esso occupa una posizione speciale perché è il responsabile del bene costituzionale principale: l'unità nazionale. Lo Stato deve garantire l'**identità della comunità nazionale** contro ogni pericolo di disgregazione.

Lo **Stato accentrato** garantisce che tutte le parti del suo territorio godano degli stessi livelli nei campi principali:
l'ordine pubblico, lo sviluppo economico, la diffusione dei servizi, la crescita educativa e culturale.

A favore delle autonomie vengono portate queste ragioni:

- l'adattamento delle strutture pubbliche ai caratteri distintivi delle varie parti del nostro Paese e, quindi, il rispetto delle diverse "identità" locali;

- la diffusione della democrazia attraverso l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e l'aumento della partecipazione di questi alla vita pubblica;
- il controllo più efficace dei governati sui governanti, dato dalla maggiore vicinanza del cittadino alle istituzioni locali;

- la possibilità di un ricambio costante della classe politica per mezzo di forze che continuamente si rinnovano a contatto con le esigenze concrete delle popolazioni locali.



Le Regioni

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

Le Regioni sono enti territoriali e rappresentano il primo livello di suddivisione del territorio di uno Stato.

Le Regioni italiane trovano il loro fondamento e la loro disciplina nella **Costituzione** (Titolo V, artt. 114 -133) e nei loro **statuti**, cioè nelle leggi che regolano la loro autonomia. Esistono due categorie di Regioni: le Regioni **“a statuto speciale”** e quelle **“a statuto ordinario”**. Le prime hanno maggiori poteri rispetto alle seconde.

GLI ORGANI DELLE REGIONI

Le Regioni (ordinarie e speciali) operano per mezzo di tre organi: il **Consiglio regionale**, la **Giunta regionale** e il **Presidente della Regione** (art. 121 Cost.).

- Il Consiglio regionale è l'**organo deliberativo**, come la Camera dei deputati lo è per lo Stato;
- La Giunta regionale è l'**organo esecutivo** della Regione, come lo è il Governo nell'organizzazione dello Stato;
- Il Presidente della Regione è il vertice della Regione ed è eletto direttamente dai cittadini.

GLI POTERI DELLE REGIONI

Secondo l'art. 117 c. 1 Cost. «l'attività legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni» fissa un criterio di competenza così articolato:

- competenza esclusiva dello Stato;
- competenza concorrente (o ripartita) tra Stato e Regioni;
- competenza residuale delle Regioni.

La regola generale è che alle Regioni spettano tutti i poteri che non sono riservati allo Stato. Questo significa che le competenze statali sono enumerate, mentre quelle regionali si ricavano per esclusione da quelle statali.

Esistono poi materie che sono attribuite alla cura congiunta dello Stato e delle Regioni. Sono le materie in cui si riconosce il potere di decisione e d'intervento delle Regioni, ma si vuole garantire un **quadro di principi generali uniformi**, validi in tutto il territorio nazionale. Si parla, per queste materie, di **competenza concorrente**.

In tutte le materie non nominate – cioè non attribuite alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e Regioni – vi è la competenza esclusiva delle Regioni, detta **competenza residuale** (art. 117 c. 4 Cost.).

L'approvazione di una legge regionale segue un procedimento molto simile a quello previsto per le leggi ordinarie. Vediamolo:

- **il potere di iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai cittadini della Regione (con una raccolta di firme), ai consigli comunali;**

- la legge è **deliberata dal Consiglio regionale**;
- la legge è **promulgata dal Presidente della Regione** e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Le autonomie locali

IL COMUNE

Il Comune è l'ente pubblico territoriale di minori dimensioni, cioè quello che mette più strettamente in rapporto i cittadini con le istituzioni. Esso è la forma più antica di vita locale e ancora oggi costituisce la base del sistema delle autonomie.

In applicazione del principio di sussidiarietà, lo Stato ha conferito molteplici funzioni ai Comuni e lo stesso hanno fatto, nelle loro materie, le Regioni.

Funzioni del comune

- Servizi pubblici → Trasporti → Alimentazione →
Aiuto alle famiglie → Promozione della cultura
e del divertimento
- Pianificazione territoriale → Piano regolatore generale
(PRG) → Programmi per l'edilizia economica e popolare

- Attività economica → Piani commerciali (determinano numero e ubicazione dei punti vendita)
- Funzione regolamentare → Regolamenti di polizia urbana → Regolamenti di polizia rurale → Regolamenti edilizi → Regolamenti di igiene

GLI ORGANI DEL COMUNE E LA LORO FUNZIONE

Gli organi del Comune sono:

- il **Consiglio comunale**;
- il **Sindaco**;
- la **Giunta**;
- in alcuni Comuni, i Consigli circoscrizionali.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente del Consiglio comunale eletto tra i consiglieri.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici (che dipendono però dagli assessori), è responsabile dell'esecuzione delle delibere comunali.

La **Giunta** è l'organo esecutivo del Comune. È presieduta dal Sindaco ed è composta dagli assessori, il cui numero varia a seconda della popolazione del Comune.

Le circoscrizioni. Si tratta di parti del territorio comunale (quartieri) che hanno propri organi (il Consiglio circoscrizionale, eletto dai cittadini, e il Presidente) ed esercitano funzioni delegate dal Comune, come i **servizi sociali** e lo **stato civile**.

GLI ORGANI DEL COMUNE E LA LORO FUNZIONE

La Città metropolitana. Con questa formula si indicano i territori di numerosi Comuni che gravitano su un Comune più grande, formando un unico vasto insediamento umano strettamente integrato dal punto di vista economico, sociale e culturale.

LA PROVINCIA

La Provincia è un ente locale la cui circoscrizione comprende vari Comuni, ma non è un ente superiore ai Comuni.

L'organizzazione della Provincia si articola nel seguente modo:

- il **Presidente**, eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci della Provincia;

- **il Consiglio provinciale**, composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 16, eletti dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Sono eleggibili alla carica di consigliere i Sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia;
- **l'Assemblea dei Sindaci**, composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia